

Codice A1814A

D.D. 3 ottobre 2017, n. 3182

Autorizzazione idraulica n. 1587 per la realizzazione di attraversamento del rio di Quarto in frazione Quarto del Comune di Asti, mediante la posa in sub-alveo della nuova condotta fognaria di collegamento del nuovo sito industriale in Comune di Castello di Annone con la rete fognaria esistente in Comune di Asti. Richiedente: F.Ili Sacla' S.p.A. con sede in C.so Stati Uniti, n. 41 Torino.

Con nota del 24/05/2017 (ns. prot. n. 27608 del 09/06/2017) e successiva nota per integrazione atti in data 20/07/2017 (ns. prot. n. 34648 del 21/07/2017) n. l'Amministratore Delegato Ercole Chiara nella qualità di Legale Rappresentante della F.Ili Saclà S.p.A. con sede in Torino, C.so Stati Uniti, n. 41 P.I. 0107050010 ha presentato richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento del rio di Quarto, mediante tratto in sub-alveo della nuova condotta fognaria di collegamento del nuovo sito industriale in Comune di Castello di Annone con la rete fognaria esistente in Comune di Asti.

Gli interventi previsti, consistono nella posa di tubazione in PEAD PN16 diametro mm 200, mediante tratto in sub-alveo della lunghezza di m 6,75 protetta da bauletto in c.a. che manterrà l'estradosso ad una profondità costante di m 1,00 dal fondo alveo.

In corrispondenza dell'attraversamento, le sponde interessate dagli scavi saranno consolidate mediante la posa di geostuoia e di gabbioni, mentre il fondo alveo sarà rivestito con materassino di protezione.

La superficie demaniale da occupare in proiezione sarà pari a mq 6,75.

Poiché le opere interferiscono con il sedime demaniale del corso d'acqua denominato rio di Quarto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 96, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

L'avviso di deposito dell'istanza e degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Asti per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 07/08/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per quanto sopra, a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si ritiene ammissibile la realizzazione dell'opera in oggetto, in quanto l'intervento non andrà in alcun modo ad interferire con la sezione del rio di Quarto mantenendo invariata l'area di deflusso delle acque.

Visto il regolamento regionale n. 14R/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m. e i.;

- vista la L.R. n. 12/2004, art. 1, e relativo regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta F.lli Saclà S.p.A. con sede in Torino, C.so Stati Uniti, n. 41 P.I. 0107050010 a realizzare l'attraversamento del corso d'acqua denominato rio di Quarto, mediante tratto in sub-alveo della nuova condotta fognaria in PEAD PN16 diametro mm 200, in Comune di Asti frazione Quarto, nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;
- è fatto divieto assoluto di sradicare e bruciare le ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe (art. 96 lettera c del R.D. 523/1904) e di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate e mantenute a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- in corrispondenza dell'attraversamento dovrà essere apposta adeguata segnaletica;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come indicato nella nota della Provincia di Asti –Servizio Caccia ,Pesca, Antisofisticazioni vinicole - ns. prot. n. 39275 del 25/08/2017 in atti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua

che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione viene accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo alveo (abbassamenti o innalzamenti).
- l'autorizzazione viene accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n° 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R /2004 modificato dal n° 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendessero necessari ai termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Mauro FORNO